



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'esito dell'udienza del 26.09.2024, nella causa iscritta al n. 448 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

Società Agricola Terrenovae S.r.l. in liquidazione volontaria, con sede in Benevento alla Contrada Eremita, s.n.c., presso Cantina Oppida S.r.l., (CF 01594190629), in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, Dottore Antonello Pulcini, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Filippo Raguzzini, numero 10, presso lo Studio dell'Avvocato Ugo Campese che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

RESISTENTE

NOCNHE'

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in [REDACTED] presso l'Avvocatura dell'Ente

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto: lavoro subordinato e differenze retributive

1.

Con ricorso depositato in data 02.02.2022, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:

- di aver lavorato alle dipendenze della società agricola Terrenovae sin dalla sua costituzione, senza soluzione di continuità, dal 4 marzo 2014 al 21 settembre 2019, sotto la direzione del Sig. [REDACTED];
- che il rapporto era cessato con illegittimo licenziamento per giusta causa, non impugnato;
- che al rapporto trovava applicazione il CCNL agricoltura operai;
- che il rapporto era stato formalizzato, con la Terrenovae, soltanto in alcuni periodi (1.01.2018- 31.12.2018 e 11.02.2019-31.12.2019) e soltanto in maniera parziale, con conseguenti versamenti contributivi per un numero di giornate inferiore a quello prestato;



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/09/2024

- che tutte le lettere d'incarico/contratti di collaborazione con cui il rapporto era stato formalizzato dovevano ritenersi nulli;
- che le sue mansioni erano quelle analiticamente descritte in ricorso, ovvero: conduzione di 15 ettari di vigneto (ivi compresa l'analisi dei terreni e la preparazione dei terreni), coordinamento di operai (circa n.5) nella conduzione del vigneto, gestione rapporti con i braccianti agricoli (assunzione, conteggio e pagamento delle giornate lavorative), consegna buste paga agli operai, programmazione e potatura manuale della vigna, programmazione e legatura con ausilio di macchine elettriche, programmazione e trinciatura o diserbo naturale con trincia trainata da trattore, programmazione e concimazione per mezzo di spandiconcime trainato da trattore, programmazione e zappatura eseguita con fresa automatica trainata da trattore, programmazione e cimatura eseguita con attrezzatura taglia tranci e trainata da trattore, programmazione e trattamenti anticrittogamici con atomizzatore a basso volume trainato da trattore, programmazione e irrigazione vigneti e manutenzione dell'impianto di irrigazione, programmazione e raccolta uva e trasporto in cantina con carrelli trainati da trattore, rapporto con fornitori per acquisto di prodotti anticrittogamici, acquisto e gestione di gasolio agricolo, acquisto materiale di consumo per mezzi e attrezzature agricole; - consegna vino in bottiglia, gestione e manutenzione dei macchinari agricoli utilizzati (acquisto, contatti con i meccanici), lavoro in cantina durante la vendemmia e la fase dell'imbottigliamento, incasso di contanti ed assegni della Società Agricola Terrenovae s.r.l. per il pagamento degli operai, costante partecipazione a corsi di aggiornamento, avendo conseguito il patentino per l'utilizzo di prodotti antiparassitari, - partecipazione a fiere in nome e per conto della Società Agricola Terrenovae s.r.l. (Vinitaly);
- che l'orario di lavoro osservato andava dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 17.30, con pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00, con riposo domenicale, che svolgeva lavoro notturno per circa 15 giorni per ciascun anno e per l'intera notte dalle ore 21.00 alle 7.00 del giorno seguente per irrigazione con mezzi meccanici, mentre nel periodo della vendemmia (mesi di settembre e ottobre) lavorava tutti i giorni della settimana, dalle 8.00 alle 24.00;
- che per le mansioni svolte aveva diritto ad essere inquadrato come Operaio Specializzato Super Area 1 Livello 1, nell'ambito del CCNL applicabile;
- che aveva sempre ricevuto direttive e disposizioni dal sig. [REDACTED], il quale impartiva gli ordini, le indicazioni e le disposizioni sul lavoro da svolgere ovvero gli forniva gli indirizzi generali e/o le disposizioni a cui attenersi nello svolgimento della prestazione lavorativa ed al quale doveva chiedere la fruizione di giorni di ferie e permessi e comunicare preventivamente e/o giustificare eventuali assenze;
- che utilizzava mezzi e strumenti di lavoro messi a disposizione dalla società, in locali di pertinenza della stessa;
- che l'orario di lavoro era predeterminato e articolato sulla base delle esigenze del datore di lavoro;
- che nel corso del rapporto aveva percepito solo versamenti sporadici a titolo di retribuzione, pari a complessivi 8.000,00 €;
- che non aveva goduto di ferie e permessi ROL ed ex festività, oltre ad aver prestato lavoro straordinario e festivo per il quale non aveva percepito la dovuta retribuzione;
- che il trattamento corrispostogli non era proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- che la società aveva, altresì, omissis il versamento della contribuzione dovuta, salvo piccoli versamenti.

Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di *“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il ricorrente Sig. [REDACTED] ha prestato la propria attività di lavoro subordinato a tempo*



indeterminato alle dipendenze della Società Agricola Terrenovae s.r.l. per il periodo 4 marzo 2014 – 21 settembre 2019 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramento di Operaio Specializzato Super Area 1 Livello 1, Classificazione Personale, CCNL Agricoltura Operai, con conseguente diritto al relativo trattamento economico/normativo; - per l'effetto, condannare la Società Agricola Terrenovae s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [REDACTED] al pagamento in favore del Sig. [REDACTED] la somma complessiva di €190.773,94, per differenze retributive a vario titolo maturate, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - conseguentemente, condannare la Società Agricola Terrenovae s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [REDACTED] a corrispondere in favore del Sig. [REDACTED] a titolo di danno contributivo la somma di €85.742,05, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, a titolo di oneri contributivi non versati all'INPS; - in via subordinata, sussistendone i presupposti, accertare l'esistenza del danno per omesso versamento della contribuzione volontaria e per l'effetto accogliere la domanda generica di risarcimento del danno contributivo spiegata nei confronti della società resistente; IN SUBORDINE: - laddove non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, ritenuta in ogni caso l'insufficienza del compenso versato a fronte dell'attività effettivamente prestata dal ricorrente in favore della la Società Agricola Terrenovae s.r.l., condannare comunque la Società Agricola Terrenovae s.r.l. al pagamento della medesima somma sopra indicata o altra ritenuta di giustizia anche in via equitativa"; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si è costituita la Terranovae che ha dedotto di essere stata costituita, insieme ad altre due persone, dallo stesso [REDACTED], dal fratello [REDACTED] e da [REDACTED] allo scopo di proseguire l'attività della società agricola [REDACTED] sas di [REDACTED], sottoposta a una procedura espropriativa, che il rapporto non aveva mai avuto i caratteri della subordinazione, in quanto il [REDACTED] collaborava in azienda volontariamente, senza alcun vincolo orario, ma secondo le sue disponibilità ed esigenze.

Si è altresì costituito, a seguito di integrazione del contraddittorio, l'INPS, litisconsorte necessario in presenza di una domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020), chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta dal ricorrente – di accertare e dichiarare il diritto dell'INPS di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.

Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.

2.

Riguardo alla domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time per il periodo dedotto in giudizio, in punto di diritto occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale (e come tale indefettibile) del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/09/2024

e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discrezionale della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364). Pur dovendosi ravvisare l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, va sottolineato che detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro insieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n. 9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass., 14.12.1996 n. 11178). Gli elementi sintomatici in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252). Pertanto, mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass., 18.12.1996, n. 11329). Se, dunque, non vi è dubbio che l'eterodirezione sia destinata a manifestarsi in modo differente a seconda della posizione ricoperta dal lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale e, soprattutto, delle diverse tipologie di organizzazioni nelle quali il lavoratore è inserito, semplici direttive generali e programmatiche, così come un generale controllo estrinseco sull'attività lavorativa, costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo. Ciò accade in tutte le ipotesi in cui il lavoro autonomo sia prestato nell'ambito dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, così che la linea di demarcazione tra autonomia e subordinazione tende a confondersi. Imprescindibile appare, dunque, la ricorrenza dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo del datore, alla stregua di facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, conformandone le modalità di esecuzione, compatibilmente con la qualifica ed il livello del prestatore di lavoro e con i diversi margini di autonomia decisionale e operativa allo stesso riconosciuti. I criteri sussidiari, pertanto, possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra, ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione.

4.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/09/2024

Dalla prova orale è emerso quanto segue.

Il teste [REDACTED], indifferente, ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente da quando avevo 18 anni e ho iniziato a lavorare alle dipendenze del padre. Lo conosco perché siamo stati colleghi e lui faceva da capo operaio. Io ho lavorato alle dipendenze della società Terranova dal 2014 fino a maggio-giugno del 2017, non ricordo esattamente. ADR: il ricorrente ha lavorato per la società Terranova da quando io ho cominciato a lavorare e per tutto il periodo in cui io ci sono stato, dopo non so e lavorava sia a Torrecuso che a Guardia Sanframondi, come me. ADR: il ricorrente seguiva le direttive dell'amministratore della società che era [REDACTED] e tanto posso dire perché io ho personalmente sentito l'amministratore dargli direttive sui lavori da fare. ADR: non so se il ricorrente sia stato assunto direttamente dall'amministratore. ADR: per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società, anche il ricorrente ha lavorato senza interruzioni. ADR: il ricorrente si occupava maggiormente di tutti i tipi di lavori da fare nei vigneti e poi quando c'era surplus di lavoro in cantina, ad esempio durante la vendemmia, veniva a lavorare anche in cantina. ADR: lui prendeva gli ordini dall'amministratore e poi diceva a noi operai cosa dovevamo fare nel vigneto e lavorava anche lui, si occupava della fresatura, potatura, diserbo, concimazione, zappatura, cimatura e di tutto quello che doveva essere fatto fino alla vendemmia. ADR: le buste paga nel periodo in cui io ho lavorato me le ha sempre date l'amministratore e davanti a lui le firmavo ed era lui a firmarmi l'assegno. ADR: durante la vendemmia, il ricorrente veniva, dopo aver fatto il suo lavoro ordinario, in quanto si occupava sia delle vigne che del trasporto delle uve, anche in cantina e si occupava dell'imbottigliamento e della vendemmia. ADR: mi è capitato personalmente di vedere una volta il ricorrente che era andato a ritirare gli anticrittogamici dal rivenditore su ordine dell'amministratore e mi è capitato altre volte che fosse lui a consegnarci, non so però se si occupava lui dell'acquisto di gasolio, anticrittogamici e in generale di ciò che ci serviva. ADR: lui andava anche alle fiere, ricordo che una volta ci serviva una mano per l'imbottigliamento e lui non c'era perché era andato al Vinitaly. Io non andavo alle fiere, mi veniva riferito in cantina che lui ci andava. ADR: lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 8,00 fino alle 16,00-16,30. Poi capitava durante il periodo della vendemmia che facevamo straordinario in cantina e d'estate quando facevamo irrigazione dei vigneti lavoravamo anche la notte. Tanto posso dire perché io lavoravo con il ricorrente ed entrambi facevamo questo orario. ADR: durante la vendemmia lavoravamo anche di domenica perché sono fasi delicatissime e durante questo periodo facevamo anche 17-18 ore. Per l'irrigazione nel periodo estivo lavoravamo fino alle 16,30 normalmente e poi tornavamo intorno alle 19,00-20,00 per posizionare gli irrigatori e lavoravamo fino alle 3,00-4,00 di mattina. Poi riprendevamo alle 8,00 la normale giornata. Preciso che l'irrigazione avveniva in due o tre step, intorno agli inizi e a metà luglio e poi ad agosto; in genere lo facevamo per una quindicina di giorni complessivi. ADR: io non so se il ricorrente era socio o meno della società e per quanto ne so i terreni che lavorava erano tutti della società. ADR: il ricorrente comunicava all'amministratore eventuali assenze o richieste di ferie e tanto so perché ho personalmente visto il ricorrente dire all'amministratore, in alcune occasioni, che lui non poteva andare a lavoro il giorno successivo, per farci organizzare diversamente. ADR: per lavorare, il ricorrente usava gli strumenti e i mezzi della società. ADR: l'orario di lavoro era dettato dalla società”.

Il teste [REDACTED] ha riferito “vorrei dire che sono parente sia del ricorrente che dell'altro [REDACTED] in quanto cugino di entrambi, io posso solo dire che il mio terreno confina con il terreno del ricorrente e io l'ho visto lavorare da sempre il terreno. Non so se era dipendente o meno della società Terranova. Il mio terreno è sito alla località Starze di Guardia Sanframondi e una parte confina con quello del ricorrente. ADR: è da una vita che lo vedo lavorare il terreno, fin da quando era vivo il padre, ma non so se era socio o dipendente o altro, non so se riceveva le direttive da [REDACTED] ADR: quando lo vedevo nella terra accanto alla mia dove c'è il vigneto al quale lui lavorava. Io l'ho visto lavorare insieme agli altri



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/09/2024

braccianti, ma non so se erano amici o conoscenti o altro. ADR: posso dire che il ricorrente faceva tutti i lavori relativi al vigneto, quindi ad esempio potatura, legatura, trinciatura, diserbo, concimazione, zappatura con la fresa, i trattamenti anticrittogamici, raccolta dell'uva. ADR: non so se si occupava dell'acquisto di materiali o se aveva rapporti con i fornitori, so che tenevano la cantina, ma io ci sono andato solo una volta nel 1996, per vendere dell'uva, ma poi non sono mai più andato. ADR: non conosco gli orari di lavoro del ricorrente”.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato “sono stato dipendente della Terranovae, da settembre 2018, ora non lavoro più per la Terranovae, ma per la Oppida srl, non ricordo quando è avvenuto il passaggio, perché ho lavorato senza soluzione di continuità. ADR: conosco il ricorrente perché veniva in cantina ed era socio della Terranovae, o meglio sociooperario, io non l'ho mai capito. ADR: da quando io ho iniziato a lavorare posso dire che i soci erano presenti in cantina, ma lavorava più il sig. [REDACTED]. ADR: non so se [REDACTED] ha donato al nipote la sua partecipazione. ADR: non so se il [REDACTED] si occupava anche di altri terreni di sua proprietà, posso dire che veniva in cantina, ma non ad orari stabiliti e veniva saltuariamente, a volte tutti i giorni a volte no, non era mai lo stesso. ADR: confermo che sia Cosimo che Enrico De Lucia avevano le chiavi dello stabilimento ed entrambi si comportavano come proprietari, almeno con me. ADR: nulla so in ordine alle vicende relative alla proprietà della società. ADR: confermo che sia Cosimo che Enrico andavano a mostre ed eventi, ma era più Cosimo a parteciparvi. ADR: preciso che io stavo solo in cantina, non sono mai andato nei vigneti e non so riferire sulle attività relative ai vigneti”.

Infine, il teste Vincenzo Zullo ha dichiarato “non ho rapporti di lavoro con la Terranovae e conosco il ricorrente in quanto abbiamo rapporti di amicizia, ma non ho rapporti di lavoro con lui. ADR: io sono dipendente della Oppida dal 2017, non sono mai stato nei vigneti della Terranovae, nella cantina ci sono stato quando mi trovavo in zona e passavo salutare. Non ho visto i soci della Terranovae direttamente a lavoro in cantina o nei vigneti, so che ci lavoravano perché me lo dicevano loro. ADR: nulla so in merito alla donazione che [REDACTED] avrebbe fatto al nipote, né so se si occupava di terreni di famiglia. ADR: penso ma non so se [REDACTED] avevano le chiavi dello stabilimento, io non andavo là e non lavoravo con loro, so per sentito dire che partecipavano ad eventi, ma non lo so direttamente”.

Ebbene, a parere della Scrivente, non è emersa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

Sul piano documentale, si rileva che rapporto non risulta essere stato oggetto di alcuna formalizzazione; né in atti si rinvenivano le lettere d'incarico/contratti di collaborazione, da ritenersi nulli.

Risulta, invece, dall'estratto contributivo che nel corso degli anni 2018 e 2019 il ricorrente è stato denunciato rispettivamente per 58 e per 85 giornate quale bracciante agricolo giornaliero. Inoltre, agli atti vi è una lettera del 23.11.2019 a firma di [REDACTED], amministratore della Terranovae, nella quale si dà atto che il licenziamento del ricorrente si era reso necessario a causa della condotta da questi tenuta il giorno 3.09.2019, ritenuta inconciliabile “con un qualsiasi rapporto lavorativo, ancorché di carattere subordinato”.

La prova orale non ha offerto elementi sufficienti per ritenere assolto l'onere incombente sul lavoratore di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Dalla deposizione del teste [REDACTED] è emerso solo che il [REDACTED] si occupava della lavorazione della terra e dei vigneti della società, fin da quando era vivo il padre, ma nulla ha riferito in merito al dedotto rapporto lavorativo, all'ipotizzato assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'amministratore [REDACTED], né alla sussistenza di un orario di lavoro.

Il teste [REDACTED] - dipendente della società dal settembre 2018- ha riferito che il ricorrente, socio della società, andava in cantina- il [REDACTED] con maggiore frequenza rispetto all'istante-, ma non ad orari stabiliti e saltuariamente, a volte tutti i giorni a volte no, che aveva le



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/09/2024

chiavi dello stabilimento e che con lui, al pari del fratello [REDACTED], si comportava come proprietario.

Nulla di rilevante ha dichiarato il teste [REDACTED], dipendente di altra società, che ha precisato di sapere che i soci lavoravano alla Terranovae solo per essergli stato riferito da loro, ma di non aver mai lavorato, né di essersi recato in sede, se non per qualche saltuario saluto.

L'unica deposizione testimoniale dalla quale appare emergere l'assoggettamento del ricorrente a direttive e controlli da parte di [REDACTED] è quella del teste [REDACTED], la quale tuttavia è limitata al periodo fino a giugno 2017 (periodo nel corso del quale il ricorrente era anche formalmente socio della società). Anche rispetto a tale deposizione va comunque rilevato che non emergono elementi univocamente indicativi dell'esistenza del vincolo di subordinazione.

Dalle dichiarazioni del teste si evince che l'istante lavorava sia nei vigneti che in cantina, seguendo il medesimo orario di lavoro del teste, ma non è emerso alcun elemento dal quale desumere che il rispetto del predetto orario fosse imposto da [REDACTED].

Del pari, il teste ha affermato che il [REDACTED] comunicava all'amministratore eventuali assenze o richieste di ferie, avendolo visto, in alcune occasioni, comunicare all'amministratore la sua assenza il giorno successivo; tale affermazione, però, non consente di ritenere che il ricorrente fosse assoggettato ad un obbligo di presenza, anzi proprio la circostanza che il ricorrente comunicava la propria assenza il giorno prima per il giorno dopo, senza necessità di preventiva autorizzazione, porta ad escludere la sussistenza di tale assoggettamento.

Ancora, il teste ha riferito di aver sentito personalmente l'amministratore dare direttive all'istante sul lavoro da svolgere e che l'istante prendeva gli ordini dall'amministratore e poi li comunicava a loro operai.

Tale deposizione non è sufficiente a ritenere sussistente un potere direttivo costante dell'amministratore nei confronti dell'istante, in relazione a tutte le attività che, a detta del [REDACTED] il [REDACTED] compieva, considerato che se le direttive dell'amministratore gli venivano riferite dal [REDACTED] (cfr. deposizione nella parte in cui il teste dichiara "lui prendeva gli ordini dall'amministratore e poi diceva a noi operai cosa dovevamo fare nel vigneto e lavorava anche lui"), certamente non era presente quando quest'ultimo le riceveva e, occupandosi dei vigneti e non di tutte le attività che svolgeva l'istante, non poteva certamente essere presente ogni volta che l'amministratore impartiva le presunte direttive al ricorrente.

Oltretutto, la figura del ricorrente non era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, nel senso che non aveva mansioni predefinite, né occupava una specifica postazione; per contro, seguiva un po' tutti gli aspetti della produzione e, secondo quanto paventato in ricorso, della successiva vendita e promozione, senza specifici limiti temporali e senza specifiche direttive in ordine ai compiti da espletare di giorno in giorno.

In definitiva, non emerge che il ricorrente avesse un obbligo – imposto da [REDACTED] – di presenza quotidiana, che fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione per le assenze e a giustificare le stesse, tutti elementi idonei a segnalare la presenza di un effettivo assoggettamento al potere gerarchico dell'amministratore. Occorre peraltro considerare che fino al 2017 il ricorrente è stato socio della società, che come visto è stata costituita per prendere in affitto i terreni appartenuti al di lui padre, gravati da una procedura di esecuzione immobiliare. La società vedeva quale amministratore il cugino, e della compagine sociale facevano parte il cugino, lui, il fratello, e altre due persone.

A fronte, poi, delle dichiarazioni del teste tenuto conto del fatto che l'unico documento indicativo dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è una lettera di "licenziamento" peraltro adottato senza le garanzie di cui alla l. 300/70, art. 7, neppure menzionato, così come non sono menzionati il CCNL applicato e le norme disciplinari violate, deve concludersi per l'insufficienza degli elementi raccolti a comprovare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la subordinazione.



Se pure è emerso un impegno continuativo del ricorrente nell'ambito di Terrenovae, difetta la prova del suo assoggettamento, nell'espletamento di tale attività, al potere direttivo e gerarchico dell'amministratore di Terrenovae, [REDACTED] e dunque il suo assoggettamento a disposizioni sul lavoro, sia pure di massima, obbligo di presenza e correlato obbligo di giustificare le assenze, controllo sull'esecuzione della prestazione; né è emersa, quale elemento fondamentale del sinallagma contrattuale, la pattuizione di una retribuzione mensile, in misura fissa e predeterminata, quale corrispettivo per l'attività svolta.

In proposito, il ricorso è del tutto privo di allegazione, essendosi il ricorrente limitato a dare atto di aver percepito soltanto "acconti" per il complessivo importo di € 8.000,00.

È invece ininfluenza la formalizzazione del rapporto, per alcune giornate all'anno, come bracciante agricolo, verosimilmente tesa ad attivare il rapporto contributivo/assicurativo in relazione alla partecipazione manuale a determinate attività della viticoltura, ma non determinante ai fini della presente controversia.

Non può, poi, essere accolta la domanda proposta in via subordinata, di condannare comunque la Società Agricola Terrenovae s.r.l. al pagamento della medesima somma richiesta a titolo di differenze retributive o altra ritenuta di giustizia anche in via equitativa, ritenuta in ogni caso l'insufficienza del compenso versato a fronte dell'attività effettivamente prestata dal ricorrente in favore della Società Agricola Terrenovae s.r.l.

Sul punto, vi è totale carenza probatoria non risultando in atti neanche le richiamate lettere di incarico stipulate tra il ricorrente e la società, con conseguente impossibilità di verificare le pattuizioni delle parti in ordine alle attività da svolgere e i relativi compensi da corrispondere.

In definitiva, il ricorso va respinto.

5.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in misura minima secondo gli scansioni di valore della controversia.

Le spese di lite fra la parte ricorrente e l'INPS, chiamato in causa affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez. 6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

IL Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED], in data 02.02.2022, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 4) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente che si liquidano in € [REDACTED] oltre spese generali, Iva e cpa;
- 5) compensa le spese tra parte ricorrente e l'INPS.

Così deciso in Benevento, il 27.09.2024

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.

